

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

**Testo integrato con le modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 30/01/2008**

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

- ART. 1 - ISTITUZIONI DELLA TASSA
- ART. 2 - Contenuto del Regolamento
- ART. 3 - Servizio di Nettezza Urbana
- ART. 4 - Presupposto, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- ART. 5 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree
- ART. 6 - Ulteriori ipotesi di intassabilità
- ART. 7 - Commisurazione della tassa
- ART. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 9 - Parti comuni del condominio
- ART. 10 - Funzionario responsabile

CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

- ART. 11 - Definizioni
- ART. 11bis - Definizione percentuale di costo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani esterni
- ART. 12 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- ART. 13 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza
- ART. 14 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- ART. 15 - Classi di contribuenza

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

- ART. 16 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- ART. 17 - Riduzioni
- ART. 18 - Copertura delle esenzioni e riduzioni
- ART. 19 - Tariffe per particolari condizioni di uso
- ART. 20 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

CAPO V - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- ART. 21 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO VI - PROCEDURE E SANZIONI

- ART. 22 - Denunce
- ART. 23 - Variazione e cessazioni
- ART. 24 - Mezzi di controllo
- ART. 25 - Sanzioni
- ART. 26 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- ART. 27 - Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 22/02/1994 n° 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993, n° 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

ART. 2 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 3 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19/09/1982 n° 915 ed in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta etc.).

ART. 4 PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

Il Comune, quale Ente Impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 5 TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite, fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- c) La parte degli impianti sportivi identificata, di norma, nei terreni o parquets di gioco, riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) Terrazze scoperte e simili;
- e) Unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua e luce),
- f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi od idonea documentazione;
- g) Edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- 1) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, Regolamenti, Ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- 2) Le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C.
- 3) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 4) I locali e le aree impraticabili o interclusi, non soggetti a manutenzione, per i quali si dimostri il permanente stato di abbandono.
- 5) Tutte le aree scoperte adibite a verde.

Per situazioni non contemplate nei precedenti commi, si utilizzano criteri analogia.

ART. 6 ULTERIORI IPOTESI DI INTASSABILITA'

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione, viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE DEL
Autocarrozzerie	60%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
Laboratori fotografici, eliografie	30%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	50%

Ambulatori medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi.	20%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20%
Pelletterie	20%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
Officine metalmeccaniche, carpenterie	40%
Falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	50%
Tipografie, stamperie, vetrerie	40%
Pasticcerie	30%
Rosticcerie	50%

ART. 7 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categoria di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

ART. 8 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) In misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
- b) In misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.
- c) In misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Responsabile del Servizio di Nettezza Urbana ed all'Ufficio Tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

In caso del mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 9 PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

In presenza di parti comuni del condominio utilizzate in via esclusiva da un unico soggetto, quest'ultimo deve provvedere ad indicare, nella denuncia di cui all'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, la relativa superficie occupata.

ART. 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Funzionario Responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è designato dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs 507/1993.

CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART. 11 DEFINIZIONI

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica:

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) Coefficiente medio di produttività specifica:

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) Indice di produttività specifica:

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani:

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs 15/11/1993 n° 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 e 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto dalla tassa RSU.

e) Tariffa media convenzionale:

Per tariffa media convenzionale TM si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$T_m = C/St$$

f) Coefficiente di qualità:

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra (0,8 e 1,2), da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifero, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nell'assegnazione del valore attributivo, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento – nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo – del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART. 11 bis

DEFINIZIONE PERCENTUALE DI COSTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ESTERNI

Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 61, comma 3bis, del D.Lgs. 507/93, al costo complessivo del servizio di nettezza urbana, è dedotto un importo pari al 5% del costo stesso, a titolo di spese per lo spezzamento dei rifiuti, di qualsiasi natura, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade private ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

ART. 12

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a) Quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativi nonché dello sviluppo socio economico;

b) Quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da

Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

ART. 13

MODALITA' DI RIDEFINIZIONI DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- a) Da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b) Da un proprio valore dell'indice di produttività specifica i_n , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività q_n e coefficiente di produttività specifica q_m ;
- c) Da un proprio valore k_n del coefficiente di qualità k .

ART. 14

QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

Le tariffe unitarie, espresse in L/mq., per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$TN = KN \cdot IN \cdot TM$$

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) Rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli di tassa;
- b) Ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi, acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 13, con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
- c) Revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo dei valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

CAPO III – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 15

CLASSI DI CONTRIBUENZA

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma

2 del D.Lgs. 15/11/93 n° 507, sulla base dei criteri di cui al precedente Capo I del presente Regolamento, si applicano le seguenti classi, esse pure per altro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, previste dal precedente Regolamento:

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree sono classificati come segue:

CLASSE I Locali delle abitazioni private

CLASSE II Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi.

CLASSE III Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, degli esercizi di vendita di alimentari.

CLASSE IV Locali degli alberghi, delle locande e delle pensioni, e degli alberghi diurni, degli agriturismo e delle strutture per il turismo rurale, dei residence e delle case per ferie.

CLASSE V Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura.

CLASSE VI Locali degli ambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili, degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del Totocalcio, del Totip, dell'Enalotto, dei banchi del lotto.

CLASSE VII Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alla classe III e delle rivendite dei giornali.

CLASSE VIII Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani.

CLASSE IX Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali né ad esercizi per la vendita al minuto.

CLASSE X Locali dei teatri e cinematografi.

CLASSE XI Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri.

CLASSE XII Aree dei campeggi, dei distributori di carburante, dei parcheggi, dei posteggi.

CLASSE XIII Aree scoperte a uso privato, escluse quelle pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni.

Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

ART. 16 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole riunite in nucleo familiare, nulla tenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale; limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub – affittati.

ART. 17 RIDUZIONI

La tassa è ridotta del 75% relativamente ai locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali, purchè autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale, a condizione che aderiscano alle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale in materia di educazione ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta.

E' altresì ridotta del 75% la tassa relativa ai locali sopra indicati quando siano stati messi a disposizione anche dell'Amministrazione comunale o suoi concessionari tramite apposita convenzione.

ART. 18 COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

Nella parte spesa del bilancio preventivo è individuato un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle riduzioni di cui al precedente articolo, a partire dall'esercizio successivo all'approvazione del presente regolamento.

ART. 19 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, escluse le aree verdi di cui al precedente articolo 5.

La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del 30% nel caso di:

- a) Abitazioni con residente unico occupante;
- b) Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- c) Locali, diversi da abitazione, ed aree scoperte, nella ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;

d) Nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3) dell'art. 66 del D. Lgs. 507/1993 risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale;

Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse alle condizioni previste dall'art. 66 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e con decorrenza dal 01/01/1997.

ART. 20

RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate nel comma 2 dell'art. 67 del D. Lgs. 507/1993, sono concesse, acquisito il parere favorevole del Responsabile della gestione del Servizio di raccolta e smaltimento, le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

a) Nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura pari almeno al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o una analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

b) A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuto per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivamente ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare delle attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;

c) Nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.

Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di cui trattasi.

CAPO V - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 21

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono

temporaneamente anche senza autorizzazione locali od aree pubblici, di uso pubblico a aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI - PROCEDURE E SANZIONI

ART. 22 DENUNCE

La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune e contenenti le indicazioni di cui al 3° comma dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

Nel medesimo termine e con le medesime modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

Non sono ritenute valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune, concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

In occasioni di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del denunciante.

ART. 23 VARIAZIONI E CESSAZIONI

La denuncia di cui al precedente articolo ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei

tempi di cui all'art. 22, ogni variazione che comporti un diverso ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta e dell'esenzioni di cui al precedente capo IV.

La denuncia di variazione o cessazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono, in caso risulti una minore percussione tributaria.

In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'Utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'Utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'Ufficio.

ART. 24 MEZZI DI CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. stesso.

ART. 25 (SANZIONI)

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al 3° comma dello stesso art. 76 con l'applicazione della pena pecuniaria da EURO 25,82 (venticinquevirgolaottandue) a EURO 77,47 (settantasettevirgolaquarasette), si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ART. 26 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal decreto legislativo 31/12/1992 n° 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28/1/1988 n° 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n° 638 e successive modificazioni.

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento sono applicabili con decorrenza secondo quanto previsto dall'art. 79 comma 3) del D.Lgs. 507/1993.

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente regolamentate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti ed adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.